



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 56 DEL 06/02/2026

Numero di Servizio 41 / 2026

OGGETTO: EMERGENZA NEVE

TRASMISSIONE ORDINANZA DI REVOCA DELL'ORDINANZA N. 47 DEL 29/01/2026 E RIAPERTURA DI TUTTI I TRATTI OGGETTO DELLA STESSA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

Il D.L 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada)

Il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S)

Il Decreto Ministeriale 05/11/2011 N. 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”.

Il Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e s. m. i.

gli artt. 5 e 6 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione);

L'art. 51 dello Statuto dell'Ente;

L'art. 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

Premesso che in data 22/01/2026 è stata emessa da questo Dipartimento Tecnico l'ordinanza n. 14 del 22/01/2026 a seguito dell'emergenza neve in atto sull'Etna, vista l'impercorribilità di alcune strade si è ritenuto di inibire temporaneamente il traffico veicolare e pedonale per i tratti delle Strade Provinciali di seguito elencati:

- 1) Trz Marenneve (CT), dall'intersezione con la S.P. 59/I (Fornazzo) fino all'intersezione con il bivio Piano Provenzana ;

2) S.P. 92:

a) dal bivio per Monte Pomiciaro verso il Rifugio Sapienza fino ai Crateri Silvestri;

b) dal bivio per Monte Vetore Basso in direzione Crateri Silvestri

3) S.P. Salto del Cane dall'intersezione con Via Monte Pò fino all'intersezione con la S.P. 92.

RILEVATO che:

- Tutti i tratti interessati risultano attualmente percorribili e idonei alla normale circolazione veicolare, a seguito dei lavori di spazzamento neve effettuati, non presentando più situazioni di elevato rischio. Pertanto sono percorribili attualmente per gli utenti con le prescrizioni previste per il tratto dalla segnaletica verticale e orizzontale presente;

RITENUTO:

- di dover procedere alla **revoca dell'Ordinanza n.47 del 29/01/2026**, venendo meno le ragioni di necessità e urgenza che ne avevano determinato l'emanazione;

CONSIDERATO che:

- a seguito dei lavori di spazzamento neve effettuati, e delle condizioni meteorologiche che in atto non compromettono più la sicurezza e la transitabilità della rete stradale delle altre strade sopra esposte;
- i tratti interessati risultano attualmente percorribili e idonei alla normale circolazione veicolare non presentando più situazioni di elevato rischio.
- le condizioni sono idonee al transito veicolare e pedonale in sicurezza, questo Ufficio Segnaletica Stradale provvede alla predisposizione della presente Ordinanza che Revoca l'Ordinanza Dirigenziale n. 47 del 29/01/2026;

VISTI:

- gli articoli n° 5, 6, 21 37 e 42 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 del 30/4/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
- gli articoli da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni);
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;

l'art. 21 quinque della legge n. 241/1990

ORDINA

ai sensi dell'art. 5 comma 3 e nel rispetto dell'art. 6 comma 4 lettera b), del Codice della Strada vigente:

- la REVOCA dell'Ordinanza n. 47 del 29/01/2026 E LA RIAPERTURA di tutti i tratti interdetti al transito pedonale e veicolare, con decorrenza immediata a tempo indeterminato e in entrambi i sensi di marcia.
- l'obbligo per i conducenti di tenere un comportamento prudente in conseguenza della segnaletica verticale di pericolo (ai sensi e nel rispetto dell'art. 39 comma 1, lett a) del C.d.S.

Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella descritta dalla presente Ordinanza, dovrà essere rimossa o oscurata nel rispetto dell'art. 30 comma 5 del Reg.to di esecuzione del C.d.S.

Tutti i segnali saranno di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'art. 80 comma 3 del Regolamento del Codice della Strada. Dovranno essere conformi alle relative Tabelle, Modelli e Figure degli Allegati al Titolo II del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni).

L'apposizione e il mantenimento della relativa segnaletica sarà a cura della **Azienda Speciale S.C.M.C. dietro disposizione dell'Ufficio Manutenzione di questo Servizio**, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento del C.d.S. e nel rispetto degli schemi segnaletici previsti nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 226 del 26/09/2002.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada vigente. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente si trasmette alla Prefettura di Catania, al comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Provinciale di Catania nonché ai Sindaci dei Comuni di Milo, Sant'Alfio, Zafferana Etnea, Nicolosi, Pedara e Linguaglossa ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica (Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76).

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del

D.P.R. n° 62/2013.

La Titolare dell'incarico di EQ n.9
Referente Ufficio Segnaletica Stradale:
geom. Cinzia Bisicchia

Istruttore
Cinzia Bisicchia

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.